

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI

Tra:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA in persona del suo
Presidente Avv. Lucio Stenio de Benedictis

e

TRIBUNALE DI PESCARA, in persona del suo Presidente Dott. A. Giuseppe Cassano

Premesso:

- a) che la legge professionale (art. 14 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali e dei Registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento per la pratica (artt. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990, n° 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica del corretto svolgimento della pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);
- d) che il Decreto Legge 6.7.2011 n. 98 (L. 111/2011) ha previsto all'art.37 lo svolgimento del primo anno della pratica forense presso gli uffici giudiziari senza oneri per l'Amministrazione dello Stato;
- e) che il COA ed il TRIBUNALE DI PESCARA hanno manifestato la disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio – *stage* di orientamento e di formazione, presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale biennale prevista per legge;

f) che, quindi, appare necessario regolamentare con il presente protocollo le modalità di accesso e di svolgimento della pratica presso il Tribunale di Pescara;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

I praticanti avvocati nel primo anno di pratica, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di un anno presso le Sezioni civili e penali ordinarie del Tribunale di Pescara.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato ex art. 37 Decreto Legge n. 6.7.2011 n. 98 (L.111/2011).

ARTICOLO 2

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari, deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali, il voto di laurea, il *curriculum studiorum*, con l'indicazione degli esami sostenuti nel corso di laurea e le relative votazioni, nonché le eventuali specifiche opzioni circa gli uffici giudiziari ove intendere svolgere il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine, in sede istruttoria, può sentire personalmente il praticante nonché raccogliere ogni informazione ritenuta utile.

ARTICOLO 3

La verifica dei requisiti necessari all'ammissione al tirocinio sarà effettuata dalla Commissione per la pratica forense del COA.

Il Presidente del Tribunale, interpellati i Magistrati disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti Avvocati, comunicherà al Presidente del Consiglio dell'Ordine, entro il 30 novembre di ciascun anno, il numero dei posti disponibili. Ciascun magistrato può essere assegnatario di un numero massimo di due praticanti.

La Commissione per la pratica del COA deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- Votazione di laurea alla quale sarà attribuito un punteggio dividendo per 11 il voto, sottraendo un punto per ogni anno di ritardo rispetto alla durata del corso di laurea;
- Votazione conseguita negli esami di diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile e diritto processuale civile a cui sarà attribuito un punteggio per ciascun esame dividendo per tre il voto;
- Votazione attribuita dalla commissione pratica all'esito del colloquio obbligatorio che ciascun aspirante dovrà sostenere e che sarà espressa in numero da 1 a 10.

ARTICOLO 4

All'esito della valutazione della Commissione per la pratica del COA, il Presidente del Consiglio dell'Ordine trasmetterà al Presidente del Tribunale l'elenco dei praticanti ritenuti idonei ad essere ammessi al tirocinio presso il Tribunale di Pescara. Il Presidente del Tribunale provvederà ad ammettere al tirocinio i praticanti indicati dal COA nel limite dei posti disponibili e previo parere del Consiglio Giudiziario.

ARTICOLO 5

Il tirocinio è articolato sulla durata di un anno e sarà svolto per sei mesi nel settore civile e per sei mesi in quello penale compatibilmente con il numero dei posti disponibili.

Ciascun praticante avrà, quale riferimento didattico-organizzativo, un componente della Commissione Pratica designato dal COA al momento dell'ammissione al tirocinio presso il Tribunale, che sarà indicato quale TUTOR con il compito di seguirne lo svolgimento. Il TUTOR sarà il destinatario della relazione sul tirocinio.

Ciascun tirocinante verrà assegnato ad un singolo magistrato designato dal Presidente del Tribunale tra quelli che daranno la loro disponibilità.

Il magistrato affidatario seguirà l'intero percorso formativo del tirocinante redigendo, al termine del prescritto periodo, una breve relazione sull'attività svolta dal medesimo ed attestando, altresì, l'effettiva frequentazione dell'ufficio giudiziario. Detta documentazione verrà trasmessa al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Copia dell'attestazione di frequenza verrà rilasciata, su richiesta, anche all'interessato.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'ufficio, per il periodo stabilito, costituisce causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio.

ARTICOLO 6

Ferme rimanendo le preclusioni stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura, è vietato ai tirocinanti assistere allo svolgimento di attività giudiziarie segrete o, comunque, sottratte alla regola della pubblicità e, quindi, da considerarsi riservate.

In particolare non potranno essere svolte, nemmeno a titolo di partecipazione, le attività di decisione assunte in Camera di Consiglio, sia in materia civile che penale, né le attività di indagine.

Sono escluse, salvo il consenso delle parti, tutte le udienze riguardanti cause o procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità, con particolare riferimento ai procedimenti in cui siano coinvolti minorenni o soggetti incapaci o per i quali vi sia amministrazione di sostegno. Senza che la successiva elencazione abbia carattere tassativo, possono, quindi, considerarsi come comprese nel progetto di formazione le seguenti attività:

Settore civile

Compimento di attività di collaborazione ed affiancamento dei Magistrati addetti alle varie sezioni del Tribunale consistenti in:

- partecipazione all'udienza, salvo i casi indicati all'articolo 128 c.p.c., incluse le udienze civili camerali, di trattazione ed istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alla camera di consiglio;
- attività che non costituiscano esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, assistenza e preparazione nell'emissione di provvedimenti;
- stesura di una relazione finale che comprenderà una sintesi dei risultati dell'istruttoria e delle questioni di merito e processuali trattate;
- preparazione e assistenza all'emissione di provvedimenti, escluse le attività che costituiscono esercizio diretto della funzione giurisdizionale;
- attività para-giurisdizionali quali: predisposizione di comunicazioni, avvisi ed altre attività non comportanti decisioni giurisdizionali;
- formazione e gestione anche informatica del fascicolo di udienza;
- ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
- conservazione della giurisprudenza della sezione;
- formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi;
- cura delle banche dati dei supporti informativi.

I praticanti dovranno assistere ad un numero di udienze non inferiore a quello previsto dal Regolamento per la pratica forense (ossia a n. 20 udienze) dinanzi al Tribunale sia in composizione collegiale che monocratica, affiancando il Giudice al quale sono affidati.

Settore penale

Dibattimento, udienza preliminare e riti alternativi

- esame del fascicolo presso la cancelleria del Tribunale in composizione monocratica, con verifica della regolarità formale dell'instaurazione del giudizio, esame della lista testi delle parti, studio delle problematiche giuridiche sottese al capo di imputazione, con il compimento di ricerche

giurisprudenziali;

- presenza alle fasi processuali, con stesura di una relazione finale che comprenderà una sintesi dei risultati dell'istruttoria e delle questioni processuali trattate.

I praticanti dovranno assistere ad un numero di udienze pubbliche non inferiore a quello previsto dal Regolamento per la pratica forense (ossia a n. 20 udienze) dinanzi al Tribunale sia in composizione collegiale che monocratica, affiancando il Giudice al quale sono affidati. Nel caso di procedimenti a porte chiuse, i praticanti potranno assistere ai processi, previo il consenso delle parti interessate.

Non è prevista la presenza alle camere di consiglio.

ARTICOLO 7

Durante il periodo di pratica, il tirocinante è tenuto:

- a svolgere le attività con diligenza e continuità;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza, di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della propria attività;
- ad astenersi, nel periodo successivo al completamento della pratica presso il Tribunale, da qualunque attività relativa a procedimenti dei quali si sia occupato durante il tirocinio presso il Tribunale;

Il medesimo non potrà mai assumere incarichi professionali afferenti alle vicende delle quali si sia occupato. Inoltre, saranno esclusi dall'attività del tirocinante tutti i compiti che non rivestano una diretta valenza formativa, quali l'attività di cancelleria o di carattere amministrativo. Il praticante avvocato è tenuto ad assistere, comunque, ad un numero di udienze nella misura prevista dal

regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, dovrà presentare un'adeguata relazione, nel libretto della pratica forense, per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 8

In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di norme comportamentali il Magistrato affidatario o il TUTOR del tirocinante, segnaleranno al COA l'eventuale illecito compiuto.

Il Presidente del Tribunale, di concerto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

- venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti.

Il tirocinio potrà, inoltre, essere interrotto, in qualsiasi momento, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, di concerto con il Presidente del Tribunale, per violazione di norme deontologiche.

ARTICOLO 9

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia; al praticante non compete alcuna forma di compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della Pubblica Amministrazione; il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

ARTICOLO 10

Per il primo anno di applicazione del presente Protocollo, la Pratica presso il Tribunale avrà inizio il 15.1.2012 e saranno ammessi al tirocinio coloro che ne faranno richiesta, con le modalità di cui al presente Protocollo, entro la data del 20 dicembre 2011 e nei limiti dei posti disponibili che saranno comunicati dal Presidente del Tribunale entro la data del 30.11.2011.

Pescara, lì _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente del Tribunale